



EMERGENZA COVID 19: DECRETO RISTORI

Gentili clienti,

questa notte è stato pubblicato il **Decreto Legge nr. 137 del 2020** denominato **Decreto Ristori**, con il quale sono stati introdotti diversi incentivi in favore delle categorie penalizzate dalle misure anti-contagio previste con il **D.P.C.M. del 24.10.2020** entrato in vigore lo scorso **26 ottobre 2020** e con il quale è stata prevista la chiusura, tra gli altri, di piscine e palestre nonché di ristoranti bar e gelaterie dalle ore 18.00.

Il Decreto si compone di **35 articoli**, suddivisibili di fatto in tre macro-aree di intervento:

- 1) Sostegno alle imprese e all'economia**
- 2) Disposizioni in materia di lavoro**
- 3) Misure in materia di salute e sicurezza, e altre disposizioni urgenti.**

In questo articolo ci concentreremo in modo particolare sulla prima macro-area di intervento ed in particolare con riferimento ai seguenti incentivi:

- **Contributi a fondo perduto – soggetti interessati dalle nuove misure restrittive**
- **Altre misure agevolative**

1) CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO – SOGGETTI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

L'**art. 1** del testo del Decreto prevede il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** a favore dei **soggetti operanti nei settori economici colpiti dalle limitazioni** previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato nel mese di ottobre al fine di contenere i contagi da Covid-19.

Per capire se si sia compresi in detti settori si dovrà **verificare** che il **codice ATECO** della propria attività sia ricompreso tra quelli riportati **nell'Allegato 1** del Decreto Ristori (è prevista comunque la possibilità che con ulteriori decreti del MEF siano individuati ulteriori codice ATECO).

Inoltre, per avere accesso al contributo si dovranno rispettare i seguenti **requisiti**:

- **possesso** di una **partita I.V.A.** attiva **alla data del 25 ottobre 2020** (attivazioni

successive non consentiranno l'accesso al contributo);

- che **l'ammontare del fatturato** e dei **corrispettivi del mese di aprile 2020** sia inferiore ai due terzi (ossia si sia **ridotto di oltre un terzo**) rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (per la quantificazione degli importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazioni di cessioni dei beni o di prestazione dei servizi); per i soggetti che hanno **attivato la P.IVA dal 1 gennaio 2019** il contributo spetta **anche se tale requisito non sussiste**.

L'ammontare del contributo che verrà erogato è così quantificabile:

- 1) Per i soggetti che hanno **già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio**, il nuovo importo sarà determinato come **multiplo del contributo già erogato**, facendo riferimento alle **percentuali indicate per ciascun codice ATECO dall'Allegato 1** del Decreto Ristori;
- 2) Per i soggetti che **non hanno già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio**, il nuovo importo sarà determinato come multiplo del contributo quantificato seguendo le **medesime modalità che erano previste dal Decreto Rilancio**, ovvero:
 - a. **20% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 non superiore ad euro 400.000;**
 - b. **15% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000;**
 - c. **10% della diminuzione del fatturato relativa al mese di aprile, per soggetti con fatturato/corrispettivi 2019 superiori ad euro 1.000.000.**

ESEMPIO:

- un bar avente codice A.T.E.C.O. *56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina* – *percentuale prevista dall'Allegato 1: 150%*.
- non ha ricevuto il contributo a fondo perduto dal Decreto Rilancio;
- fatturato mese di aprile 2020: **1.000 euro**;
- fatturato mese di aprile 2019: **10.000 euro**,
- fatturato complessivo anno 2019: **200.000 euro**.

Tale attività riceverà un contributo a fondo perduto pari ad **euro 2.700** così quantificato:

$$((10.000 - 1.000) \times 20\%) \times 150\% = 2.700 \text{ euro}$$

- 3) Per i soggetti che hanno **aperto l'attività dal 1 gennaio 2019** e per i quali il **requisito del calo del fatturato non sussiste**, il **multiplo** del contributo è calcolato su di un **importo minimo** di:
 - **1.000 euro** per le **persone fisiche**;

- **2.000 euro** per i soggetti **diversi** dalle **persone fisiche**.

Per rendere **più rapida la corresponsione delle somme** (prevista già per la metà di novembre) viene previsto **l'accredito diretto sul conto corrente** per coloro che hanno **già ricevuto il contributo a fondo perduto** previsto dal Decreto Rilancio, non essendo richiesta la presentazione di alcuna istanza; solo i contribuenti che **non hanno già richiesto il contributo** a fondo perduto dovranno presentare, invece, **apposita istanza**.

N.B: il contributo è richiedibile anche dai soggetti che hanno avuto un fatturato/corrispettivi nell'anno 2019 superiore a 5.000.000 di euro, ed avrà un importo massimo erogabile di euro 150.000.

2) ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

- L'art. **8 del D.L. 137 del 2020** ha previsto per le imprese aventi un **codice ATECO riportato nell'Allegato 1** del medesimo decreto, indipendentemente dal volume di ricavi fatto registrare nel periodo d'imposta 2019, la possibilità di usufruire di un **credito d'imposta pari al 60% dei canoni d'affitto di locazione di immobili a uso non abitativo** (la percentuale scende al **30%** se si tratta di **affitti di azienda** o di **locazioni cosiddette "complesse"**). Di fatto quindi è stata riproposta la medesima misura già prevista dal Decreto Rilancio per i mesi da marzo a giugno 2020, misura che ricordiamo prevede anche la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta maturato.
- L'art. **9 del D.L. 137 del 2020** ha previsto che **non è dovuta la seconda rata dell'I.M.U.** relativamente agli **immobili** e relative **pertinenze** in cui si **esercitano le attività** indicate nella tabella di cui all'**Allegato 1** del medesimo Decreto.
- L'art. **5 del D.L. 137 del 2020** introduce nuovamente la possibilità di erogare **voucher** per il **controvalore degli spettacoli dal vivo** a cui non si potrà assistere. Si ritiene che vi potranno essere ricompresi anche eventuali **biglietti acquistati in prevendita** per **manifestazioni sportive** originariamente calendariate alla presenza di pubblico nel periodo 24 ottobre-31 gennaio 2021.
- Infine, l'art. **17 del D.L. 137 del 2020** ha **riproposto, per il mese di novembre 2020** e nel limite massimo di 124 milioni di euro, una **indennità pari a 800 euro** (rispetto ai 600 euro corrisposti in primavera) in favore **"dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ... le società e associazioni sportive dilettantistiche ... i quali in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività"**.
L'emolumento **non concorrerà alla formazione del reddito**, ma **non potrà essere riconosciuto** ai percettori di altro **reddito da lavoro** o del **reddito di cittadinanza**.
I soggetti che hanno **già beneficiato** di detta indennità per i mesi da marzo a giugno **non dovranno fare alcun adempimento** e riceveranno il bonifico da "Sport e Salute" direttamente sul conto corrente senza necessità di ulteriore domanda.

Chi non l'avesse presentata ritenendo di averne diritto **potrà farlo** per il mese di novembre, **unitamente** alla **autocertificazione** di possesso dei requisiti richiesti **entro il 30 novembre** sulla apposita piattaforma di "Sport e Salute".

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Zogno, 29 ottobre 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide